

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 09/06/2020

FATTO

Il ricorrente, legalmente assistito, afferma nel ricorso di aver stipulato, con decorrenza il 1° gennaio 2015, un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, estinto dopo 49 rate scadute, senza ottenere il totale rimborso della quota non maturata delle commissioni.

Proposto reclamo con esito insoddisfacente, il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di € 3.462,72 (somma al netto dell'importo di € 900,99 ricevuto in sede di estinzione anticipata), di cui € 1.281,59 per "commissioni finanziatore", € 494,52 quali "commissioni intermediazione", € 295,83 a titolo di "spese di istruttoria", € 171,58 quali "commissioni finanziatore per gestione pratica", € 605,96 a titolo di "commissioni intermediario del credito per gestione pratica", € 122,83 a titolo di "commissioni gestione" ed € 1.391,39 a titolo di "premio polizza". Chiede inoltre la corresponsione degli interessi legali sulle somme richieste con decorrenza dalla data dell'anticipata estinzione.

L'intermediario resistente, confermata l'estinzione anticipata del finanziamento oggetto del ricorso in corrispondenza della 49° rata, svolge alcune considerazioni sull'erroneità della sentenza 'Lexitor' e sulla sua non applicabilità a livello nazionale.

Sostiene nel merito la piena trasparenza della documentazione contrattuale rispetto ai costi del finanziamento ed alla loro natura ed il pieno rispetto della normativa sul TAEG, eccettuando la natura *upfront* delle commissioni finanziatore, di quelle intermediario e delle spese d'istruttoria. In relazione alle restanti commissioni, di natura ricorrente, dichiara che



sono state rimborsate in sede di conteggio estintivo con criterio del *pro rata temporis* lineare, come previsto dalle clausole contrattuali, e precisamente sono stati rimborsati € 778,16 a titolo di commissioni finanziatore ed intermediario per gestione pratica ed € 122,83 a titolo di costo per servizio ente previdenziale

Eccepisce quindi la carenza di legittimazione passiva in relazione alla commissione intermediazione per istruttoria.

Dato atto di aver rimborsato, dopo la presentazione del reclamo, la somma di € 295,83 a titolo di ristoro delle spese d'istruttoria calcolato secondo il criterio del *pro rata temporis* lineare, dichiara che provvederà a rimborsare al ricorrente l'importo di € 20,00 a titolo di spese per il ricorso presso l'ABF, riservandosi di darne evidenza.

Per quanto attiene il rimborso della quota di premio assicurativo rappresenta che la compagnia ha già provveduto a rimborsare al ricorrente la somma di € 802,49 tramite assegno circolare, calcolata in base al criterio di rimborso previsto dalle CGA consegnate e sottoscritte dal ricorrente in sede di stipula.

Chiede pertanto, in via preliminare, di "escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, anche nell'interpretazione che ne ha dato la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019" e di applicare l'art. 125 *sexies* Tub. Chiede, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, che sia respinta la domanda con riferimento ai quei costi di natura preliminare che il resistente ha versato a terzi e che non sono più nella sua disponibilità.

Nelle repliche il ricorrente argomenta in modo articolato che in seguito alla sentenza 'Lexitor', la distinzione tra oneri *upfront* e oneri *recurring* non è più rilevante ai fini della restituzione delle spese non godute, perché non solo gli oneri devono essere tutti oggetto di rimborso, ma gli stessi devono essere rimborsati indistintamente col criterio del *pro rata temporis* lineare. A sostegno della propria tesi, allega in atti alcune recenti sentenze di Tribunali ordinari.

DIRITTO

La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri corrisposti a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione.

Dalla documentazione prodotta il contratto risulta stipulato il 17 ottobre 2014 ed anticipatamente estinto dopo il pagamento di 49 rate delle 120 previste. Nel conteggio estintivo constano un rimborso per interessi di € 2.691,53 (a fronte di € 7.243,41 totali) ed abbuoni di € 778,16 e € 122,83 rispettivamente a titolo di commissioni gestione pratica e di costo del servizio ente previdenziale. Il TAN è 4,2%. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva. Si tratta di un agente in attività finanziaria.

Il Collegio osserva in primo luogo che non può trovare accoglimento la difesa dell'intermediario resistente basata sull'inefficacia della decisione della Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*) e sull'inapplicabilità della direttiva 2008/48/CE, oggetto di interpretazione nella decisione. Infatti, come recentemente precisato dal Collegio di Coordinamento, tale decisione esplica tutti i suoi effetti nel nostro ordinamento ed è "immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Ciò posto, il Collegio richiama i principi contenuti in tale decisione, in base ai quali il diritto al rimborso degli oneri non goduti di cui all'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe



“sminuito” qualora si ritenesse che “la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”. In altre parole, secondo gli orientamenti dell’ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell’11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall’art. 125*sexies* Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, “include tutti i costi posti a carico del consumatore”, vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.

Nella medesima decisione la Corte ha tuttavia riconosciuto che la formulazione della norma “non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista”, senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, “deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità” (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, il Collegio richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l’utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi “costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale” (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

In merito alle commissioni previste dal contratto il Collegio rileva, in sintonia con l’orientamento dei Collegi territoriali, che le “commissioni [intermediario resistente X]” (voce A) e “intermediario del credito” (voce B) hanno natura *up front*, come contrattualmente indicato, facendo inequivocabilmente riferimento ad attività che precedono la conclusione del contratto, mentre le “spese di istruttoria” (voce D), per il loro riferimento alla “gestione del finanziamento per tutta la sua durata”, devono considerarsi *recurring* e sono pertanto rimborsabili, così come le clausole relative alle “Commissioni [intermediario resistente X] per gestione pratica” (voce F), “Commissioni intermediario del credito per gestione pratica” (voce G).

In merito agli oneri assicurativi, l’intermediario dichiara, allegando documentazione a supporto, che la compagnia assicurativa ha rimborsato al cliente, prima della presentazione del ricorso, la somma di € 802,49, facendo applicazione delle CGA. Dalla documentazione prodotta risultano presenti legittimi criteri alternativi a quello del *pro rata temporis* di rimborso degli oneri assicurativi, in quanto il ricorrente ha sottoscritto le proposte di polizza in cui si fa esplicito riferimento alla presa visione delle CGA.

Dalla documentazione prodotta risulta inoltre, come dichiarato dall’intermediario, il rimborso di € 295,83 a titolo di ristoro delle spese d’istruttoria, calcolato secondo il criterio del *pro rata temporis* lineare.

Nel caso in esame, applicando i suddetti orientamenti e criteri, tenuto conto dei rimborsi come risultanti dal conteggio estintivo e successivi, si ottiene l’importo di € 1.410,87, che non coincide con la somma richiesta dal ricorrente, in quanto questi ha effettuato i calcoli applicando a tutte le voci di costo il criterio *pro rata temporis* e non ha scomputato i rimborsi ottenuti dopo il ricorso, calcolato come da tabella:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,20%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,16%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziatore				2.166,06	Upfront	37,16%	804,87		804,87
Commissioni intermediario credito				835,81	Upfront	37,16%	310,57		310,57
Commissioni finanziatore gestione				290,37	Recurring	59,17%	171,80		171,80
Commissioni intermediario credito gestione				1.024,16	Recurring	59,17%	605,96	778,16	-172,20
Costo servizio ente previdenziale				207,60	Recurring	59,17%	122,83	122,83	0,00
Premio assicurativo vita				2.351,65	Criterio contrattuale	***	804,49	804,49	0,00
Spese d'istruttoria				500,00	Recurring	59,17%	295,83		295,83
Totale				7.375,65					1.410,87

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014); considerato infine che nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato che avrebbe corrisposto alla parte ricorrente la somma di € 20,00 a titolo di rimborso delle spese del ricorso presso l'ABF, ma che non consta evidenza di tale rimborso, che non è stato confermato dalla parte ricorrente

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.410,87, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA